



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**RIMBORSO DELL'ECCEDEZZA IVA DA CESSAZIONE  
DELL'ATTIVITÀ: PRESCRIZIONE DECENNALE E  
INAPPLICABILITÀ DEL TERMINE BIENNALE RESIDUALE**

- Sentenza del 09/03/2026, n. 984 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
- Pres. Nocerino
- Rel. Miceli

**Composizione**

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  
- 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Imposta sul valore aggiunto - Cessazione effettiva dell'attività - Richiesta di rimborso di crediti IVA - Prescrizione decennale.



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Massima**

In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta risultante dalla cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non al termine biennale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, applicabile esclusivamente in via sussidiaria e residuale in mancanza di disposizioni specifiche.

**Rif. Normativi**

- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 30;
- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21.

**Conformi**

- Cass. civ., Sez. 5, n. 23273 del 28/7/2024
- Cass. civ., Sez. 5, n. 10070 del 16/4/2025

**Anno pubb.**

- 2026